

STATUTO

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTE DI LEGNO BS VIA FRATELLI
CALVI 53/I

Numero REA: BS - 81590

Codice fiscale: 00277270179

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 35.615 di repertorio e n. 12.417 di raccolta	
	o o o o o	
	<i>Statuto della società per azioni</i>	
	"SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A."	
	o o o o o	
	Articolo 1	
	<i>Denominazione</i>	
	È vigente la società per azioni con la denominazione	
	"SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A."	
	Articolo 2	
	<i>Sede</i>	
	La società ha sede in Ponte di Legno (BS).	
	Articolo 3	
	<i>Oggetto</i>	
	1. La società ha per oggetto la costruzione, l'impianto, il funzionamento e la gestione	
	di seggiovie ed impianti analoghi, nonché strutture sportive in genere per la zona di	
	Ponte di Legno, Temù e l'Alta Valle Camonica ed eventualmente anche altrove, ed in	
	genere tutto ciò che può costituire incremento del turismo e dell'attività sportiva nelle	
	predette zone e dintorni (ossia esclusivamente attività non lucrative di utilità sociale).	
	2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere, in forma non	
	prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni mobiliari, immobiliari e finan-	
	ziarie di qualsiasi specie se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e	
	cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o	
	connesso al proprio.	

	3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.	
	Articolo 4	
	<i>Durata</i>	
	La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Articolo 5	
	<i>Domicilio</i>	
	1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto a cui è demandato il controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	2. A tal fine la società può istituire un apposito libro, con l'obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.	
	3. È onere del soggetto che ha cambiato domicilio comunicare tempestivamente tale variazione.	
	4. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	Articolo 6	
	<i>Capitale e azioni</i>	
	1. Il capitale sociale deliberato è di euro 12.040.574,00 (dodicimilioniquarantamilacin-	

	quecentosettantaquattro), sottoscritto e versato è di euro 9.030.574,00 (novemilioni-	
	trentamilacinquecentosettantaquattro), diviso in 9.030.574 (novemilionitrentamilacin-	
	quecentosettantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) cia-	
	scuna con eguali diritti.	
	L'assemblea, in data 5 dicembre 2013, ha deliberato di autorizzare il consiglio di am-	
	ministrazione:	
	a) ad emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni per l'importo mas-	
	simo di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila) , entro 2 (due) anni dalla data	
	odierna;	
	b) ad aumentare, in via scindibile, il capitale sociale di un importo pari al valore com-	
	plessivo delle obbligazioni emesse.	
	In data 2 (due) gennaio 2014 (duemilaquattordici), il Consiglio di Amministrazione ha	
	deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, da euro 9.030.574,00 (no-	
	vemilionitrentamilacinquecentosettantaquattro) ad euro 12.040.574,00 (dodicimilioni-	
	quarantamilacinquecentosettantaquattro) attraverso l'emissione di 3.010.000,00 (tre-	
	milionidiecimila) azioni di compendio del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna,	
	a servizio del prestito obbligazionario convertendo del valore nominale complessivo di	
	euro 3.010.000,00 (tremilionidiecimila) costituito da massimo 3.010 (tremiladiec) ob-	
	bligazioni convertende dal valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, contestual-	
	mente emesso, dando così esecuzione alla delega conferita dall'assemblea straordi-	
	naria degli azionisti in data 5 dicembre 2013.	
	2. La partecipazione è rappresentata da azioni. Per quanto riguarda le modalità di e-	
	missione delle azioni si applicano le norme di legge. Ove ammissibile, l'organo Am-	
	ministrativo può escludere l'emissione dei relativi titoli; in tal caso, la legittimazione	
	all'esercizio dei diritti sociali compete a chi risulta iscritto nel libro dei soci.	

	3. Fermo restando il diritto di opzione dei soci, le azioni di nuova emissione potranno	
	essere collocate esclusivamente presso soggetti che rivestano le caratteristiche di	
	cui all'articolo 10, comma 2, del presente statuto.	
	Articolo 7	
	<i>Obbligazioni</i>	
	1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nel ri-	
	spetto delle modalità e dei limiti previsti dalla legge.	
	2. Qualora la legge non stabilisca diversamente, l'emissione di obbligazioni è delibe-	
	rata dagli amministratori nel rispetto dei limiti imposti ai sensi di legge.	
	3. La deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è de-	
	positata ed iscritta a norma dell'art. 2436 c.c..	
	Articolo 8	
	<i>Patrimoni destinati</i>	
	1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli	
	articoli 2447-bis e seguenti c.c.	
	2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.	
	Articolo 9	
	<i>Finanziamenti</i>	
	La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o	
	senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferi-	
	mento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.	
	Articolo 10	
	<i>Trasferimento delle azioni</i>	
	1. Il socio, che intende vendere o comunque trasferire per atto tra vivi in tutto o in	
	parte la propria partecipazione o il diritto di sottoscrivere nuove azioni a favore di sog-	

	getti diversi dai soci o dai parenti di secondo grado o dal coniuge del socio, dovrà ri-	
	chiedere il preventivo consenso dell'organo amministrativo, inviando una lettera rac-	
	comandata alla società contenente: a) l'indicazione della persona del cessionario; b)	
	la descrizione delle azioni da alienare; c) le condizioni e i termini di alienazione.	
	2. Il gradimento dell'organo amministrativo verrà rilasciato unicamente a favore di	
	soggetti che risiedono e/o hanno sede nel territorio della Valle Camonica e dintorni	
	e/o a favore di soggetti che abbiano un concreto interesse, anche solo per ragioni	
	sportive, allo sviluppo della Valle.	
	3. Il diniego di gradimento al trasferimento delle azioni deve essere comunicato al so-	
	cio offerente mediante lettera raccomandata inviata entro trenta giorni dal ricevimento	
	della richiesta di gradimento. In mancanza, il gradimento si intende concesso.	
	4. Qualora il gradimento venga negato, l'organo amministrativo dovrà indicare altro	
	acquirente gradito. A tal fine, nella lettera di rifiuto, l'organo amministrativo indicherà il	
	nominativo dell'acquirente proposto. Il trasferimento dovrà essere perfezionato, alle	
	stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento di cui al precedente punto 1,	
	entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di denegato gradimento.	
	5. Qualora il gradimento sia concesso, il socio è libero di trasferire le azioni alle con-	
	dizioni indicate nella richiesta di gradimento entro 90 (novanta) giorni dalla comunica-	
	zione di gradimento o dalla scadenza del termine per negarlo.	
	Articolo 11	
	<i>Recesso</i>	
	1. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende rece-	
	dere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante let-	
	tera raccomandata nei modi e termini previsti dalla legge.	
	2. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'or-	

	gano amministrativo.	
	3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato ai sensi di legge.	
	Articolo 12	
	<i>Competenze dell'Assemblea ordinaria</i>	
	1. L' Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria le seguenti decisioni:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	e) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;	
	f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	Articolo 13	
	<i>Competenze dell'Assemblea Straordinaria</i>	
	1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
	a) le modifiche del presente Statuto;	
	b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	c) l'emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge;	
	d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.	

Articolo 14	
<i>Convocazione dell'Assemblea</i>	
1. L' Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o al-	
trove, purché in Italia.	
2. L'Assemblea è convocata mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Uffi-	
ciale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Gior-	
nale di Brescia", "Brescia Oggi" o "Il Giorno", e con le altre modalità previste dalla di-	
sciplina applicabile, entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.	
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo del-	
l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre menzioni eventualmen-	
te richieste dalla normativa applicabile.	
4. Nello stesso avviso può essere indicata anche la data di seconda adunanza per il	
caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti re-	
golarmente costituita.	
5. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.	
6. Il diritto di intervento, le modalità di intervento e la rappresentanza in assemblea	
sono regolati dalla normativa vigente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare	
la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento e di voto	
7. L' Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di	
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale entro centottanta giorni dalla	
chiusura dell' esercizio sociale se la Società è tenuta alla redazione del bilancio con-	
solidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'og-	
getto sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c..	
8. L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo dagli amministratori quando ne	
sia fatta domanda ai sensi di legge.	

Articolo 15	
<i>Svolgimento dell'assemblea</i>	
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in	
caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in difetto, da uno degli al-	
tri amministratori o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Spetta al Pre-	
sidente dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure delle votazioni.	
2. Il Presidente è assistito da un segretario designato, anche non socio nominato dal-	
l'Assemblea, e sceglie se lo ritiene opportuno o necessario due scrutatori tra i soci.	
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia re-	
dato da un notaio.	
3. L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-	
le e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è neces-	
sario che:	
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svol-	
gimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
sembleari oggetto di verbalizzazione;	
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simul-	
tanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura	
della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
Articolo 16	

<i>Assemblea: determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi</i>	
1. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge.	
Articolo 17	
<i>Organo amministrativo</i>	
1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri.	
2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Ove applicabile, la nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.	
3. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a sostituirli ai sensi di legge e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.	
5. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.	
6. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..	
Articolo 18	
<i>Presidente del consiglio di amministrazione</i>	
1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina,	

	elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.	
	2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa, l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	3. Il consiglio nomina un segretario. anche al di fuori dei suoi membri.	
	Articolo 19	
	<i>Competenza e poteri dell'organo amministrativo</i>	
	1. L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.	
	2. Gli amministratori devono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria nelle sole ipotesi in cui è obbligatorio per legge.	
	3. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le competenze previste nel presente statuto ed inoltre, in via non esclusiva:	
	a) la delibera di fusione nei casi in cui agli articoli 2505 e 2505-bis;	
	b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;	
	d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;	
	e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;	
	f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	Articolo 20	
	<i>Organi delegati</i>	
	1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c.,	

	parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i	
	poteri e la relativa remunerazione.	
	2. Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comita-	
	to esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte,	
	anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.	
	3. Il consiglio di amministrazione, con la propria delibera di istituzione del comitato e-	
	secutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.	
	4. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare	
	a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.	
	5. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo	
	2381, comma quarto, c.c..	
	6. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'orga-	
	no di controllo gestionale con scadenza almeno trimestrale .	
	7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori, determinando-	
	ne i poteri.	
	Articolo 21	
	<i>Delibere del consiglio di amministrazione</i>	
	1. Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convoca-	
	zione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto	
	necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri	
	di amministrazione.	
	2. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spe-	
	dirsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio	
	di Amministrazione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera	
	da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica con preavviso di almeno un	

	giorno.	
	3. In ogni caso, le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente o-	
	nerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.	
	4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli ammi-	
	nistratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	consiglieri presenti e nel caso di costituzione di un patrimonio destinato con la mag-	
	gioranza assoluta dei suoi componenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati	
	in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quo-	
	rum deliberativo).	
	5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza	
	di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del	
	collegio sindacale.	
	6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero	
	dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.	
	7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante	
	l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in tele-conferenza o video-conferenza,	
	a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e	
	che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, tra-	
	smettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della de-	
	liberazione. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo	
	in cui si trovano il Presidente ed il segretario.	
	Articolo 22	
	<i>Rappresentanza sociale</i>	

	1. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, se nominati, al Vice Presidente	
	e agli Amministratori Delegati, questi ultimi nei limiti dei poteri conferiti loro. Con deli-	
	berazione del Consiglio di Amministrazione, l'uso della firma sociale può essere con-	
	ferito, per determinati atti o categorie di atti, sia ad altri amministratori sia a dipen-	
	denti della società o a terzi, congiuntamente o disgiuntamente.	
	2. In ogni caso, il Presidente ha il potere di agire in rappresentanza della Società a-	
	vanti a qualsiasi Autorità, incluso il potere di promuovere querela.	
	Articolo 23	
	<i>Remunerazione degli amministratori</i>	
	1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese soste-	
	nute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea.	
	2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti	
	gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
	3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità	
	allo statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio	
	sindacale.	
	4. Agli amministratori potrà altresì essere attribuita una indennità di fine carica all'atto	
	della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dalla	
	Assemblea dei soci; le singole quote annualmente accantonate dovranno essere evi-	
	denziate in apposite poste del bilancio.	
	Articolo 24	
	<i>Collegio sindacale</i>	
	1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	

	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che restano in carica 3 (tre) e-	
	sercizi e sono rieleggibili. L'assemblea nomina, altresì, il presidente del collegio e de-	
	termina il compenso dei sindaci per tutta la durata dell'incarico. Ove applicabile, la	
	nomina e la sostituzione dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti avviene nel rispet-	
	to della disciplina pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.	
	3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti previsti	
	dalla legge.	
	4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza	
	del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qual-	
	siasi dei sindaci ed in ogni caso previsto dalla legge.	
	6. Per la costituzione e le deliberazioni delle riunioni del Collegio Sindacale si appli-	
	cano le norme di legge.	
	7. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto del-	
	la modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto. In tali casi l'adunanza del Colle-	
	gio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale e	
	dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro. I Sindaci a conclusione della riunione	
	provvedono a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente del Collegio	
	Sindacale, apposita dichiarazione, anch'essa da verbalizzare - di esatta corrispon-	
	denza del contenuto di esso con le questioni trattate; gli intervenuti dovranno, inoltre,	

	sottoscrivere alla prima occasione utile il verbale a suo tempo approvato.	
	Articolo 25	
	<i>Revisione legale dei conti</i>	
	1. Qualora vi siano le condizioni previste dalla legge, la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale avente i requisiti prescritti dalla legge.	
	2. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria dei soci, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.	
	L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.	
	Articolo 26	
	<i>Bilancio e utili</i>	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno.	
	2. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno così ripartiti: 5% (cinque per cento) al Consiglio di Amministrazione (comunque nel limite della remunerazione prevista dall'Assemblea) ed il rimanente dovrà essere destinato a riserva straordinaria, con divieto per l'organo amministrativo di distribuire dividendi ai soci vigente la Società.	
	Articolo 27	
	<i>Scioglimento e liquidazione</i>	
	1. La società si scioglie per le cause e le modalità previste dalla legge.	
	2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti dalla legge.	

